

N° 213/11



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bologna, Sezione IV Civile Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei seguenti Magistrati:

dott. Maurizio Atzori

Presidente rel.

dott. Anna Maria Rossi

Giudice

dott. Manuela Velotti

Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

TRIBUNALE DI BOLOGNA	
N° 213/11	Semi
N° 6305	Cron
N° 904/E	Ref

sulla istanza di fallimento n. 579/2011 presentata in proprio da MONTI ASCENSORI SOCIETA'
PER AZIONI, in forma abbreviata MONTI ASCENSORI SPA con sede in Granarolo dell'Emilia
(Bo), Via dell'Artigianato n. 19, C.F. 00669870370, P.I. 00520531203 n. REA BO-225823, in persona
del legale rappresentante pro tempore, società avente ad oggetto "*..la produzione, la commercializzazione, il
montaggio, la manutenzione, le riparazioni di ascensori, montacarichi, scale mobili...*" e altro, giusta delibera del
Consiglio di Gestione del 21.11.2011;

sentito il Giudice relatore;

ritenuto:

che la società debitrice, quotata alla Borsa Valori di Milano, versa in stato di insolvenza, come risulta
dalle circostanze esposte nell'istanza di fallimento e dai dati desumibili dall'ultimo bilancio depositato
al 31.12.2010 che riporta un attivo pari ad € 64.055.662, debiti pari ad € 59.693.732, ricavi pari ad €
37.636.063, con una perdita di oltre 13 milioni di euro;

che pertanto risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. come risulta, inoltre, dalla
situazione contabile al 30.9.2011;

che la società, a partire dall'esercizio 2008, ha avviato una fase di espansione mediante la costituzione
di Patrimoni Destinati a specifici affari;

che nonostante l'intervenuto affitto del relativo ramo d'azienda alla società MAS S.r.l., avente ad
oggetto la gestione dei contratti di manutenzione degli ascensori detenuti dalla Società e rivolti ai
clienti "pubblici", la condizione necessaria ed indispensabile per il passaggio definitivo dei contratti
alla conduttrice risulta essere l'intervenuta delibera, da parte dell'Ente, dell'affidamento della presa
d'atto ed autorizzazione del passaggio del contratto;

che essendo intervenute ad oggi, nonostante la data di efficacia sia stata fissata al 30 settembre 2011,
solamente un numero esiguo di delibere e quindi di passaggi dei contratti in essere, la maggior parte
dei medesimi permane ancora in capo alla Società, la quale impiega, per questo settore, tutt'ora una
ottantina di lavoratori dipendenti tra operai (60/65) ed impiegati (20/25), alcuni dei quali comunque
in CIG ordinaria;

che alla luce di quanto sopra esposto si rende necessario l'esercizio provvisorio in attesa del completo "passaggio" alla conduttrice dei contratti di manutenzione, in assenza del quale, l'interruzione del servizio di manutenzione ed assistenza avrebbe, come conseguenza, la risoluzione dei contratti in danno della Società, con addebito di penali, stimati dalla ricorrente in circa 10 milioni di euro;

che tale specifico profilo integra il presupposto dell'esercizio provvisorio, dovendosi assicurare il *going concern* senza soluzione di continuità, in considerazione della specifica attività di impresa, come segnalato dallo stesso ricorrente anche ai fini di una più proficua ricollocazione sul mercato dell'azienda;

che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di fallimento ai sensi degli artt.1, II c., e 15, u.c. R.D. n. 267/42 n.t. ;

che vista la particolare complessità della procedura, ai sensi dell'art. 101 l.f., il termine per la presentazione delle domande tardive viene fissato in 18 mesi anziché in 12 dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

che ai sensi dell'art. 28 L.F. n.t., vista la complessità della procedura in considerazione del fatto che trattasi di società quotata in borsa nonché dell'esistenza di patrimoni destinati oltre alle altre circostanze indicate nel ricorso e che qui debbono intendersi integralmente richiamate, appare opportuna la nomina di due Curatori;

P.Q.M.

il Tribunale

visti gli artt. 146, 147, 148 R.D. 16/03/942, n. 267 nel testo così come modificato dal D.Lgs. n.5.06, e dal D.lgs. n. 169.07;

dichiara

il fallimento della società MONTI ASCENSORI SPA con sede in Granarolo dell'Emilia (Bo), Via dell'Artigianato n. 19, C.F. 00669870370, P.I. 00520531203 n. REA Bo-225823, in persona del legale rappresentante pro tempore, società avente ad oggetto "*..la produzione, la commercializzazione, il montaggio, la manutenzione, le riparazioni di ascensori, montacarichi, scale mobili...*" e altro;

nomina

Giudice Delegato il Dr. Maurizio Atzori e curatori il Dott. Mattia Berti con studio in Bologna, Via Santo Stefano n. 11 e il Prof. Avv. Danilo Galletti con studio in Bologna, Via Baracca n. 3;

Autorizza

la continuazione temporanea dell'attività dell'impresa fallita ex art. 104 l.f. sino al 28.2.2012, salvo proroghe o revoca, assegnando ai curatori i poteri di gestione ordinaria e con il rispetto delle norme previste nei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell' art. 104 L. fall.;

autorizza i Curatori a mantenere in forza il personale che riterranno necessario per tale fase, ad attuare tutte le procedure relative al personale dipendente non utilizzato nel rispetto delle previsioni normative aventi ad oggetto i c.d. ammortizzatori sociali e ad emettere assegni e/o ordini di bonifico a favore di fornitori e/o terzi;

assegna ai Curatori l'obbligo di rendicontazione delle entrate e delle uscite dell'esercizio provvisorio nonché del conto economico relativo ogni trenta giorni a partire da oggi.

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni 30 prima della data dell'adunanza di cui *infra* per la presentazione in Cancelleria delle loro domande di insinuazione;

stabilisce

per il giorno **18.4.2012 ad ore 14:00** l'esame dello stato passivo da tenersi davanti al predetto Giudice Delegato;

fissa

ai sensi dell'art. 101 l.f., il termine per la presentazione delle domande tardive in 18 mesi anziché in 12, dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

ordina

la prenotazione a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n.115/02, delle spese relative alla registrazione, notificazione, avvisi e pubblicazione della presente sentenza;

rileva

che la presente sentenza produce i suoi effetti ai sensi dell'art.16, u.c., L.F.;

manda

alla Cancelleria di eseguire, senza indugio e, comunque, entro il giorno successivo alla relativa pubblicazione mediante deposito, le notifiche e le annotazioni rispettivamente stabilite nell'art. 17 n.t. L.F., nonché di provvedere alla sua immediata trasmissione (anche in via telematica) "per estratto" al competente Ufficio del Registro delle Imprese, incaricato della relativa iscrizione urgente, ai fini della decorrenza degli effetti del fallimento nei riguardi dei terzi;


ordina

la redazione dell'inventario ex art. 87 R.D. cit. "nel più breve tempo possibile".

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 15.12.2011

Il Presidente

est. di Maurizio Atzori




Depositato in Cancelleria

Bologna, il 15 DIC. 2011

ore 17.00



Il Funzionario Giudiziario
Enzo Mazza



Copia conforme all'originale



16 DIC. 2011
Il Funzionario Giudiziario
Liliana Caporali

